

# NORME TECNICHE PdM/ PdB SCIOPERO NAZIONALE

dalle 21:00 di Sabato 21 Maggio 2011 alle 21:00 di Domenica 22 Maggio 2011

LE PRESENTI NORME TECNICHE SONO CONFORMI ALLA LEGGE 146/90 RELATIVA ALLA REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI E ALL'ACCORDO APPLICATIVO DEL 23/11/99, DICHIARATO IDONEO DALLA COMMISSIONE DI GARANZIA CON DELIBERA DEL 3/2/2000.

Per rispettare quanto previsto dall'accordo sui servizi minimi vigente, i treni interessati al periodo iniziale dello sciopero potranno anticipare o posticipare di un'ora l'inizio dello sciopero stesso; in termini pratici potranno presentarsi le seguenti situazioni ed il personale si atterrà alle seguenti norme comportamentali:

- 1) I treni che hanno orario di **partenza prescritto anteriore alle ore 20:00** (compreso) dovranno essere effettuati dal personale alle seguenti condizioni:
  - a) se l'orario d'arrivo prescritto (**solo per treni viaggiatori**) è previsto entro le ore 22:00 (compreso) verrà portato a completa destinazione;
  - b) se l'orario d'arrivo prescritto (**solo per treni viaggiatori**) è previsto oltre le ore 22:00 (qualora non sia stato soppresso secondo le norme applicative delle legge 146/90, da F.S. Spa) il PdM/PdB, per evitare spiombature dei segnali ecc., manifesterà in precedente stazione, la propria intenzione di aderire allo sciopero utilizzando la formula indicata sotto;
  - c) **il PdM in servizio ai treni merci**, in entrambi i casi (a e b), manifesterà la propria intenzione di aderire allo sciopero dalle ore 21:00 richiedendo il ricovero del materiale in opportuna stazione, utilizzando la formula indicata di seguito.

### *FAC-SIMILE M.40 (casi 1b e 1c)*

*"Si dà avviso al D.M. della stazioni di ..... che il PdM/PdB aderisce allo sciopero a partire dalle ore 21:00; il treno ..... non ha i presupposti per raggiungere la stazione di destinazione, si richiede pertanto il ricovero del materiale in opportuna stazione "*

- 2) I treni viaggiatori che hanno **orario di partenza prescritto dopo le ore 20:00 e orario di arrivo finale prescritto prima delle ore 22.00 (compreso)** verranno effettuati fino a destinazione dal personale in servizio al treno. Nella medesima circostanza il PdM in servizio ai treni merci non è tenuto a presentarsi indipendentemente dall'ora di arrivo, non essendo prevista per i treni merci l'ora di cuscinetto.
- 3) I treni viaggiatori che hanno orario di partenza prescritto dopo le **ore 20:00** e orario di arrivo prescritto dopo le ore **22:00** non hanno i requisiti per poter essere effettuati e il PdM/PdB non è tenuto a presentarsi. Nelle stessa situazione il PdM in servizio ad un treno merci non è tenuto a presentarsi.
- 4) Il personale in servizio di riserva, riserva presenziata, traghettiamenti, tradotte, manovre, interromperà la propria prestazione alle ore **21:00**.

Gli agenti di altri profili eventualmente comandati in servizio di condotta o scorta treno possono aderire allo sciopero con le medesime modalità del PdM/PdB.

Ai fini normativi, la partecipazione allo sciopero concorre al raggiungimento del limite della prestazione giornaliera e la società dovrà tenerne conto per gli eventuali comandi di servizio al personale che si presenta al termine dello sciopero.

**ATTENZIONE: SONO DA GARANTIRE SOLO I TRENI A LUNGA PERCORRENZA (Pax) PREVISTI NELL'ELENCO DALL'ORARIO UFFICIALE PER I GIORNI "FERIALI e FESTIVI" (Quadro A)**

### **SI PRECISA INOLTRE CHE:**

- 1) **non ci sono treni da garantire al trasporto regionale;**
- 2) per il personale comandato per l'effettuazione dei treni a lunga percorrenza da garantire nei giorni feriali e festivi (**quadro A**) dovrà essere inserito in appositi elenchi nominativi opportunamente esposti con adeguato anticipo. Ciò anche al fine di evitare comandate di più agenti sui medesimi servizi.
- 3) per il personale di macchina e di bordo, allorquando i treni di cui al punto 2 interessino solo una parte del servizio, la società dovrà esporre preventivamente apposita programmazione per assicurare l'invio e/o il rientro fuori servizio di coloro che aderiscono allo sciopero;
- 4) in assenza della puntuale esposizione degli elenchi di cui sopra, con indicato a fianco il turno da effettuare, ovvero in assenza delle necessarie indicazioni supplementari per l'invio o il rientro fuori servizio verrà ritenuto che la società ha rinunciato ai comandi ai sensi del punto 5 dell'accordo del 23/11/99.

**Ai fini normativi, la durata di partecipazione allo sciopero concorre al raggiungimento del limite della prestazione giornaliera. Pertanto, si dovrà tenere conto di ciò per i comandi di servizi dopo lo sciopero.**